

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 136/CSA
(2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 121/CSA– RIUNIONE DEL 22 MARZO 2019

I° COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Avv. Daniele Cantini, Avv. Fabio Di Cagno - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL'U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIBONESE/RIETI DEL 13.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 186/DIV del 14.02.2019)

La società U.S. Vibonese Calcio S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (cfr. Com. Uff. n. 186/DIV del 13.02.2019), in relazione alla gara del Campionato di Serie C, U.S. Vibonese vs. Rieti del 13.02.2019. Con l'impugnata decisione il Giudice Sportivo ha inflitto alla società reclamante un'ammenda di € 10.000,00, con la seguente motivazione: "perché al termine della gara rientrando negli spogliatoi veniva colpito da una violenta pallonata lanciata da persona non identificata ma riconducibile alla società, la pallonata causava all'arbitro immediato dolore e un giramento di testa per circa dieci minuti (r.A., r. proc. fed.).".

L'U.S. Vibonese Calcio S.r.l., con il ricorso introduttivo ha chiesto l'annullamento o la riduzione dell'ammenda irrogata dal Giudice Sportivo.

La società reclamante sostiene l'insussistenza della violazione contestata in quanto il gesto non sarebbe riconducibile ai tesserati dell'U.S. Vibonese Calcio s.r.l. ed, infatti, nei referti del direttore di gara e del funzionario della Procura Federale, non viene identificato l'autore della "pallonata".

La società inoltre ritiene che la sanzione sarebbe, in ogni caso, eccessiva e sproporzionata rispetto a quanto effettivamente accaduto sul terreno di gioco, poiché il colpo ricevuto dal direttore di gara sarebbe stato di lieve entità tanto non richiedere l'intervento del personale sanitario e, sempre a detta della ricorrente, l'arbitro avrebbe raggiunto gli spogliatoi senza accusare alcun problema.

Alla seduta del 22.3.2019 nessuno è comparso per la società reclamante e quindi il ricorso è stato ritenuto in decisione.

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto per quanto di ragione, in relazione all'entità della sanzione inflitta.

Parte ricorrente contesta la decisione adottata nei propri confronti dal Giudice Sportivo in quanto si sarebbe basata su di un'erronea esposizione dei fatti stilata sia nel Referto Arbitrale che nella relazione del collaboratore della Procura Federale, riguardo all'autore del gesto ed all'entità della "pallonata" che ha colpito il direttore di gara alla nuca.

Questa Corte, sul punto, rileva che l'art. 35 comma 1.1. C.G.S. attribuisce ai rapporti dell'arbitro l'efficacia di "piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e consente agli organi di giustizia sportiva di utilizzare, ai fini di prova, gli atti di indagine della Procura Federale.

La valutazione riguardo alla natura ed alla gravità dei fatti oggi addebitati alla società reclamante deve pertanto essere condotta e considerata sulla base di quanto esposto dall'arbitro, nel referto e dal collaboratore della Procura Federale nella sua relazione, documentazione tutta agli atti.

Sia il direttore di gara, che il collaboratore della Procura Federale, hanno evidenziato nei loro rapporti che il pallone è stato lanciato da un calciatore, non identificato, facente parte di un gruppo di giocatori della società U.S. Vibonese Calcio S.r.l..

L'arbitro ha riferito altresì che nell'occorrenza la forte "pallonata" gli ha provocato circa dieci minuti di giramenti di testa.

Invero, il comportamento del calciatore della società ricorrente, refertato dall'arbitro e ripreso dal Giudice Sportivo a sostegno della sua decisione, è connotato da particolare gravità e, come tale, va sanzionato.

La condotta tenuta nella circostanza dal calciatore dell'U.S. Vibonese Calcio S.r.l. deve essere pertanto stigmatizzata con fermezza e non può che qualificarsi come violenta.

Considerato che non è stato possibile risalire all'autore del gesto all'interno del gruppo di calciatori dell'U.S. Vibonese Calcio S.r.l., di questo ne risponde in ogni caso la società, ex art. 4, comma 2, C.G.S..

Alla luce di quanto sopra evidenziato questa Corte, ritiene di non poter accogliere le domande di parte reclamante avendo il Giudice Sportivo correttamente determinato la sanzione rispetto alla portata complessiva della condotta tenuta dal calciatore della società reclamante, nel caso di specie.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Vibonese Calcio s.r.l. di Vibo Valentia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2.RICORSO DELL'OLBIA CALCIO 1905 S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OLBIA/ROBUR SIENA DEL 20.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 209/DIV del 27.02.2019)

Con ricorso del 11.3.2019, di seguito a rituale preannuncio, la società Olbia Calcio 1905 S.r.l. ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (Com. Uff. n. 209/DIV del 27.2.2019) ha respinto il reclamo con il quale essa società chiedeva comminarsi alla società Robur Siena la sanzione della perdita della gara Olbia Calcio/Robur Siena del 20.2.2019 con il punteggio di 0 a 3 a proprio favore, ex art. 17, 5° comma, C.G.S., per avere quest'ultima società schierato il calciatore Francesco Vassallo, nonostante che lo stesso risultasse squalificato o comunque non avesse titolo per prendere parte alla gara medesima.

Prima ancora di esaminare il merito dell'impugnazione, è opportuno ricostruire i termini della vicenda nella sua scansione temporale.

1) Il calciatore Francesco Vassallo, tesserato per la Robur Siena, veniva squalificato per una gara (recidività di ammonizioni) con Com. Uff. n. 106/DIV del 26.11.2018.

2) Il calciatore medesimo scontava la squalifica non prendendo parte alla gara immediatamente successiva disputata il 28.11.2018 dalla propria squadra con la A.S. Pro Piacenza 1919 S.r.l..

3) Il 9.12.2018 si disputava la gara Olbia Calcio – Robur Siena (con la partecipazione del calciatore Vassallo), sospesa al 15° minuto del primo tempo per avverse condizioni climatiche,

4) Con Com. Uff. n. 142/DIV del 28.12.2018 veniva disposta la prosecuzione della gara ("Girone A – 15^ giornata di andata") per il giorno 20.2.2019.

5) Con Com. Uff. n. 191/DIV del 18.2.2019 veniva deliberata l'esclusione dal campionato della società A.S. Pro Piacenza 1919 ed il conseguente annullamento di tutte le gare disputate da tale società nel girone di andata.

6) Il 20.2.2019 si disputava la prosecuzione della gara Olbia Calcio/Robur Siena, alla quale prendeva parte il calciatore Francesco Vassallo.

7) Il 24.2.2019 si disputava la gara Pistoiese/Robur Siena, valevole per la 9^ giornata di ritorno del Campionato di Serie C – girone A, alla quale non prendeva parte il calciatore Francesco Vassallo.

Il Giudice Sportivo, con la decisione oggi impugnata, ha ritenuto che effettivamente, a seguito del Com. Uff. del 18.2.2019 di annullamento di tutte le gare disputate dalla Pro Piacenza, il calciatore Francesco Vassallo non avesse scontato la squalifica comminatagli il 26.11.2018 e che pertanto, a norma dell'art. 22, 4° comma, C.G.S., tale squalifica avrebbe dovuto egli scontare nella gara immediatamente successiva. Ha ritenuto tuttavia che la gara Olbia Calcio – Robur Siena del 20.2.2019,

in quanto di mera prosecuzione della gara iniziata il 9.12.2018, non trovasse autonoma collocazione all'interno del calendario sportivo e, come tale, altro non rappresentasse che il materiale completamento di quella gara, i cui effetti sul piano giuridico – sportivo non potevano che riferirsi alla gara sospesa/rinviata: in ciò confortato dalle previsioni di cui al Com. Uff. n. 15/DIV del 5.9.2017 ove, tra l'altro, è stabilito (lett. b) che “possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta”.

La società Olbia Calcio, con il proprio reclamo, lamenta l'erroneità della decisione assunta dal Giudice Sportivo, sul presupposto che proprio le previsioni del suddetto Com. Uff. n. 15/DIV deponessero nel senso dell'autonomia delle due gare (quella iniziata e sospesa e quella proseguita) e che non poteva esservi dubbio che, per effetto dell'annullamento di tutte le gare disputate con la A.S. Pro Piacenza nel girone di andata, anche la squalifica del calciatore Vassallo non potesse ritenersi scontata. Evidenzia altresì la reclamante che lo stesso Giudice Sportivo, nel Com. Uff. del 21.2.2019, aveva espressamente definito “gara” quella disputata il giorno precedente, con conseguente conferma della prospettata autonomia della gara Olbia Calcio/Robur Siena del 20.2.2019.

Conclude pertanto per l'accertata ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 17, 5° comma, C.G.S. per effetto della partecipazione alla gara del calciatore Francesco Vassallo; per la comminatoria alla società Robur Siena della punizione sportiva della perdita della gara del 20.2.2019 con il punteggio di 0 – 3; per l'attribuzione di ulteriori 2 punti in classifica, in aggiunta al punto conquistato sul campo.

Ha resistito la società Robur Siena con controdeduzioni del 14.3.2019, concludendo per la reiezione del reclamo, per motivazioni diametralmente opposte a quelle prospettate dalla società reclamante (unicità delle gare del 9.12.2018 e del 20.2.2019).

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

L'impugnata decisione del Giudice Sportivo, difatti, ha fatto buon governo della normativa regolamentare e di settore, totalmente disattendendo la distorta interpretazione prospettata dalla odierna reclamante ed in questa sede nuovamente riproposta.

E' indubbio che, per effetto del Com. Uff. n. 191/DIV del 18.2.2019 e della conseguente applicazione dell'art. 53, 3° comma, N.O.I.F., alla data del 20.2.2019 (disputa della prosecuzione della gara Olbia/Robur Siena) il calciatore Francesco Vassallo ancora non aveva scontato la squalifica comminatagli il 26.11.2018.

E' altrettanto indubbio, tuttavia, che il calciatore ha legittimamente preso parte alla gara medesima, non potendo questa considerarsi “gara” autonoma e diversa rispetto alla precedente “gara” iniziata e sospesa il 9.12.2018, come vorrebbe sostenere la reclamante anche con strumentale enfaticizzazione della terminologia utilizzata dal Giudice Sportivo nel provvedimento impugnato.

E' agevole osservare, così come peraltro espressamente rilevabile dal Com. Uff. n. 142/DIV del 28.12.2018, che la gara Olbia – Robur Siena valevole per 15^ giornata del girone di andata del Campionato di Serie C 2018/2019, si è svolta in 2 frazioni, tra di loro autonome solo sul piano squisitamente temporale, ma con un unico rilievo sul piano degli effetti sportivi, ricollegabili appunto alla collocazione di quella gara siccome disputata nel girone di andata nella giornata del 9.12.2018 (in tali sensi è anche il parere interpretativo della Corte Federale di Appello del 17.1.2019 – C.U. n. 064 CFA, dalla quale la reclamante vorrebbe trarre argomentazioni in senso contrario).

Peraltra, che la gara (non si vede come altrimenti potrebbe definirsi) del 20.2.2019 abbia rappresentato una mera prosecuzione della stessa gara del 9.12.2018, risulta pienamente confermato da tutte, e non solo da una, delle singole disposizioni contenute nel Com. Uff. n. 15/DIV del 5.9.2017, laddove si prevede, in ordine alla prosecuzione delle gare interrotte: che i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente; che i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione; che i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione; che possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta; che le ammonizioni singole inflitte dall'arbitro nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata la prosecuzione; che nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara.

In altri termini, la gara in prosecuzione viene disputata applicando alle due squadre la condizione giuridico-sportiva in essere alla data della gara sospesa: ed a quella data il calciatore

Francesco Vassallo era stato legittimamente schierato, così come poteva esserlo in occasione della prosecuzione.

Peraltro, a dimostrazione delle aberranti conseguenze cui porterebbe la diversa (e palesemente distorta) interpretazione prospettata dalla reclamante, basti considerare che se, in ipotesi, la disputa della gara in prosecuzione fosse limitata a soli pochi minuti di gioco (laddove la prima gara fosse stata quasi interamente disputata), un calciatore potrebbe ugualmente e legittimamente scontare un intero turno di squalifica nel più totale dispregio del principio di effettività della sanzione medesima, oltre che delle disposizioni di cui all'art. 22 C.G.S.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Olbia Calcio 1905 S.r.l. di Olbia (Sassari).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Agostino Chiappiniello, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3.RICORSO DELL’A.S. VITERBESE CASTRENSE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA SERIE C VITERBESE CASTRENSE/TERAMO DEL 27.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 50/Cit del 28.02.2019)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 50 del 28.2.2019, ha inflitto la sanzione dell’Ammenda di € 1.500,00 alla Società Viterbese Castrense.

Come risulta dal referto arbitrale durante tutta la gara venivano profferite da parte del pubblico locale della Viterbese frasi ingiuriose nei confronti della terna arbitrale.

La Società Viterbese con E-Mail del 1.3.2019 ha preannunciato reclamo e ha chiesto la documentazione ufficiale. Detta documentazione è stata trasmessa alla Società Viterbese dalla Federazione Italiana Gioco Calcio con nota n. 17748 del 4.3.2019.

Avverso la decisione ha proposto reclamo la Società deducendo i seguenti motivi:

- eccessiva onerosità della sanzione, consistente in frasi senza alcuna volontà offensiva;
- distonia tra il referto arbitrale e il provvedimento disciplinare;
- frasi ingiuriose verificatesi in alcune occasioni e non in tutta la gara;
- erronea qualificazione della sanzione.

La società chiede conclusivamente in via principale l’annullamento della sanzione e, in via subordinata, la riduzione della sanzione comminata.

Il reclamo è infondato e va, pertanto, respinto.

Dagli atti ufficiali e dal referto arbitrale risulta che i fatti addebitati si sono realmente verificati e detti fatti godono di una fede privilegiata essendo stati riferiti dal soggetto individuato dalla norma di cui all'art. 35 C.G.S..

Tra l’altro, la Società non mette in discussione il fatto contestato, ma ne fa una valutazione riduttiva sul piano disciplinare.

In sostanza, il pubblico locale non sarebbe l’unico responsabile delle ingiurie, il comportamento scorretto si sarebbe verificato solo in qualche occasione e non in tutta la durata della gara.

Al riguardo, si deve premettere che, come risulta dal referto arbitrale, il comportamento ingiurioso riguarda solo il pubblico locale.

Si deve puntualizzare che non sussiste alcun contrasto tra il referto arbitrale e il provvedimento disciplinare, atteso che nel referto si parla di insulti avvenuti per tutta la gara e non solo in qualche occasione.

Non è ravvisabile un contrasto tra la sanzione comminata e la disciplina di cui all'art. 12 C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società A.S. Viterbese Castrense di Viterbo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELLA SIG.RA DURIO ANNA (PRESIDENTE ROBUR SIENA S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.6.2019 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ROBUR SIENA/PISTOIESE DEL 5.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 219/DIV dell'8.03.2019)

La Sig.ra Durio Anna, Presidente della Robur Siena, con ricorso del 19.03.2019 ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, ha inflitto alla stessa la sanzione dell'inibizione fino al 30.06.2019 perché *“al termine della gara, mentre la terna arbitrale rientrava negli spogliatoi, introdottasi indebitamente sul terreno di gioco, avvicinava minacciosamente la terna arbitrale e rivolgeva ai componenti reiterate frasi offensive. Il contatto fisico veniva evitato solo per l'intervento dei dirigenti della società”*.

La Durio, sostanzialmente, rappresentava, attraverso i propri motivi di doglianza, che la condotta a lei ascritta dal giudice di prime cure, non ha mai assunto caratteristiche minacciose e tanto meno violente in senso fisico, essendosi concretata in una semplice manifestazione di dissenso durante la quale sono state usate, effettivamente, frasi irrispettose all'indirizzo del Direttore di gara. La ricorrente, pertanto, chiedeva, in via principale, di limitare la sanzione al presofferto e, in via subordinata, ridurre il rimanente periodo di inibizione nel termine minore possibile come verrà ritenuto di giustizia.

Le argomentazioni illustrate dalla Durio, in ordine al comportamento tenuto dalla stessa nei confronti dell'arbitro, e consistito, secondo la reclamante, unicamente in una manifestazione di dissenso escludendo qualsiasi atteggiamento minaccioso e/o aggressivo, non risultano, invero, di alcun pregio, se non nei limiti di cui si dirà nel prosieguo. Infatti gli episodi contestati risultano provati attraverso i rapporti sia del Direttore, dei collaboratori della Procura federale che del Delegato di Lega, dai quali si evince, al contrario, che la Presidente del Robur Siena si avvicinava al Direttore di gara insultandolo con frasi gravemente irrispettose e veniva trattenuta a forza da altri dirigenti della società, il cui intervento, dunque, evitava che la stessa venisse a contatto con il Direttore di gara.

Questa Corte, tuttavia, ferma restando la censurabilità del comportamento posto in essere dalla Durio, anche in considerazione del ruolo apicale dalla stessa rivestito, ritiene comunque che il detto contegno non sia connotato da evidenti caratteri di minacciosità e sia riconducibile esclusivamente a una condotta gravemente irrispettosa, offensiva ed eccessivamente irruenta nei confronti del Direttore di gara.

Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra, la Corte ritiene equa la riduzione della sanzione nei termini di cui al dispositivo.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla sig.ra Durio Anna ridetermina la sanzione dell'inibizione fino all'8.6.2019.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

5. RICORSO DEL SIG. TRANI FEDERICO (VICE PRESIDENTE ROBUR SIENA S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.6.2020 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ROBUR

SIENA/PISTOIESE DEL 5.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 219/DIV dell'8.03.2019)

Con reclamo ritualmente proposto, il Sig. Trani Federico ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo ha irrogato allo stesso la sanzione dell'inibizione fino al 30.06.2020 *“perché introdottisi indebitamente sul terreno di gioco, avvicinava minacciosamente la terna arbitrale e, trattenuto a stento da altri dirigenti, inveiva contro gli addetti federali e rivolgeva frasi volgari ed offensive in particolare verso la collaboratrice della Procura Federale ed ultimava la sua vergognosa “performance” indirizzando verso quest'ultima diversi sputi che la raggiungevano, ed anche uno sputo in direzione dell'arbitro che però non veniva colpito. Una volta allontanato il Dirigente, la terna arbitrale rientrava negli spogliatoi che avevano lasciato, come prassi, chiuso a chiave e, qui giunti, trovavano la porta aperta e, all'interno, del locale, il Sig. Trani il quale si esibiva in diversi lanci di vari oggetti e di bicchieri pieni di liquido che, indirizzati sugli abiti civili dell'arbitro e dei suoi collaboratori, li imbrattava visibilmente. L'esagitato soggetto veniva, infine, portato via a forza dagli altri dirigenti”*.

Il reclamante, attraverso gli scritti difensivi, ha ammesso di aver compiuto le condotte contestagli, ritenendole non educate e offensive, ma evidenziava che il suo comportamento non era da considerarsi concretamente minaccioso. A sostegno di quanto assunto nel proprio libello difensivo, infatti, il Trani rappresentava che anche la stessa descrizione di quanto accaduto all'interno dello spogliatoio dell'arbitro rende evidente come non si sia verificata una concreta situazione pericolosa e/o minacciosa. Evidenziava, infine, che il riportato gesto dello sputo non fosse indirizzato ad alcuna persona in particolare.

Per tali motivazioni, il ricorrente chiedeva a questa Corte di ridurre la sanzione della inibizione nella misura che verrà ritenuta di giustizia.

La Corte, letti gli atti, osserva.

Le prospettazioni difensive che tendono a sminuire la gravità dei comportamenti sanzionati non sono condivisibili.

Le condotte tenute dal Sig. Trani debbono essere stigmatizzate con fermezza e le stesse sono senza dubbio meritevoli di censura e sanzione.

Ai fini disciplinari che qui rilevano, infatti, i comportamenti posti in essere dal vice presidente della Robur Siena, così come compiutamente descritti dal Giudice Sportivo nel provvedimento impugnato, che qui si intende integralmente richiamato, debbono essere necessariamente qualificati quali gravemente minacciosi, offensivi, irrispettosi e connotati da una forma di violenza concretizzata in azioni impetuose ed incontrollate, in un contegno di volontaria aggressività, certamente riconducibili al disposto di cui all'art. 11bis del C.G.S..

Alla luce di quanto sinteticamente sopra evidenziato ritiene, questa Corte, che non possa essere accolta alcuna domanda di riduzione della sanzione di cui trattasi, avendo il Giudice Sportivo correttamente determinato la stessa, sulla base della normativa vigente sopra richiamata, in modo adeguato alla portata complessiva delle condotte tenute, nel caso di specie, dal Sig. Trani.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Trani Federico.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DEL ROBUR SIENA SPA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ROBUR SIENA/PISTOIESE DEL 5.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 219/DIV dell'8.03.2019)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 219 dell'8.03.2019, in relazione alla gara Robur Siena/Pistoiese del 5.03.2019, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha inflitto la sanzione dell'ammenda di € 30.000,00 alla società appellante a titolo di responsabilità diretta in ordine ai comportamenti posti in essere al termine della gara dalla Sig.ra Durio Anna, Presidente della Robur Siena, e dal Sig. Trani Federico, Vice Presidente della medesima compagine sportiva.

Avverso detta decisione la società ricorrente ha proposto tempestivo appello, riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito con separato reclamo dalla Sig.ra Durio e, pertanto, chiedeva, in via principale, l'annullamento della sanzione dell'ammenda e, in via subordinata, la riduzione della stessa secondo quanto verrà ritenuto di giustizia.

Preliminarmente, occorre rilevare che la responsabilità della società è conseguita al comportamento tenuto da entrambi i massimi dirigenti della medesima compagine e, pertanto, riportandosi esclusivamente alle motivazioni del reclamo proposto dalla Durio, la società ha sostanzialmente prestato acquiescenza alla decisione impugnata nella parte in cui la stessa fa riferimento alle condotte compiute dal Trani che, conseguentemente, non vengono in questa sede esaminate.

Quanto, invece, alle argomentazioni illustrate dalla Durio, valutate in sede di decisione del reclamo proposto da quest'ultima, si rileva che il comportamento tenuto dalla stessa nei confronti dell'arbitro, ferma restando la sua censurabilità, anche in considerazione del ruolo apicale rivestito, non sia connotato da evidenti caratteri di minacciosità e sia riconducibile esclusivamente a una condotta gravemente irrispettosa, offensiva ed eccessivamente irruenta.

Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra, tenuto conto della minor gravità attribuita alla detta condotta dalla quale è conseguita la responsabilità del sodalizio sportivo reclamante, la Corte ritiene equa la riduzione della sanzione nei confronti della società nei termini di cui al dispositivo.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Robur Siena di Siena ridetermina la sanzione dell'ammenda in € 25.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Agostino Chiappiniello, Dott. Roberto Vitanza - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

7. RICORSO DEL CALCIATORE CANINI MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GIOCO INFLITTA SEGUITO GARA VIRTUS VECAMP VERONA/FERALPISALÒ DEL 10.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 223/DIV del 12.03.2019)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 223/DIV del 12.3.2019 ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al reclamante.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l'intervallo dell'incontro Virtus Vecamp Verona/Feralpisalò disputato il 10.3.2019, il Canini, al rientro negli spogliatoi, colpiva con un pugno al volto un avversario.

Avverso tale provvedimento il Canini Michele ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 13.3.2019, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 18.3.2019, inoltra formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Canini Michele, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO DELL'A.C. GOZZANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. EMILIANO SAMUELE SEGUITO GARA GOZZANO/OLBIA DEL 10.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 223/DIV del 12.03.2019)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 223/DIV del 12.3.2019 ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Emiliano Samuele.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l'incontro Gozzano/Olbia disputato il 10.3.2019, il calciatore Emiliano Samuele, assumeva un comportamento violento nei confronti di un calciatore avversario colpendolo con un pugno.

Avverso tale provvedimento la società A.C. Gozzano ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 15.3.2019, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 22.3.2019, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Gozzano di Gozzano (Novara) dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Stefano Palazzi

Pubblicato in Roma il 17 aprile 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina